

STATUTO

DELLA FONDAZIONE GRAN PARADISO – GRAND PARADIS

Articolo I - Denominazione

1. E' costituita la Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis, di seguito denominata fondazione, avente personalità giuridica di diritto privato.

Articolo II - Sede

1. La fondazione ha sede presso il Villaggio Minatori di Cogne, di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Articolo III – Scopo e finalità

1. La fondazione opera per la gestione del territorio, dei siti di interesse culturale e dei beni paesaggistici. Si occupa altresì della promozione e del coordinamento del sistema museale, dei centri visitatori del Parco, di castelli e giardini botanici, organizza eventi e rassegne, festival e manifestazioni di natura artistico-culturale.

2. La fondazione, che, in quanto tale non ha fini di lucro, persegue, nei comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco nazionale del Gran Paradiso, i seguenti scopi:

a) promozione del turismo naturalistico;

b) promozione, sviluppo, coordinamento e gestione del complesso dei centri visitatori e dei centri di educazione ambientale del Parco nazionale Gran Paradiso;

c) promozione, coordinamento e gestione di:

1) giardini alpini e arboreti;

2) musei locali, esposizioni temporanee e centri congressi;

3) ogni altra attività ritenuta utile e opportuna al fine della valorizzazione

delle caratteristiche naturalistiche e culturali del territorio interessato;

d) informazione, offerta di servizi e diffusione di materiale e di pubblicazioni a carattere turistico.

3. La fondazione può gestire in proprio o affidare in gestione le strutture di proprietà, o ricevute in comodato, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, perseguendo finalità di qualità ed efficienza gestionale.

4. Al fine del raggiungimento degli scopi sopraindicati, la fondazione può svolgere o gestire attività commerciali, di accoglienza e di ristorazione.

5. La fondazione può stipulare contratti e convenzioni e compiere quanto necessario per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo IV - Soci.

1. Sono soci della fondazione:

- a) la Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- b) la Comunità Montana Grand-Paradis;
- c) i comuni di Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche, Villeneuve;
- d) l'ente Parco nazionale Gran Paradiso.

2. Possono aderire alla fondazione altri enti, pubblici o privati, idonei a concorrere al raggiungimento degli scopi istitutivi.

3. Gli enti che vorranno aderire alla fondazione dovranno formulare apposita istanza scritta, contenente le ragioni della richiesta di adesione, che sarà vagliata dal Consiglio di amministrazione della fondazione, il quale potrà a proprio insindacabile giudizio valutare positivamente o meno la stessa in rapporto all'effettivo interesse della fondazione all'ingresso dell'istante nella compagine sociale.

4. Il Consiglio di amministrazione determina la misura del contributo che dovranno versare i soggetti che vogliono aderire alla fondazione e la misura del contributo annuo da parte di tutti; il mancato pagamento del contributo annuo determina l'uscita dalla compagine sociale.

Articolo V – Patrimonio e disponibilità d'uso.

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici in capo alla fondazione stessa ed è alimentato anche dal contributo annuo versato dagli aderenti, nonché dai proventi della attività dell'ente e da elargizioni, donazioni, eredità, legati mobiliari e immobiliari di quanti, enti e/o soggetti pubblici e/o privati, approvando e/o condividendo l'operato della fondazione, abbiano la volontà di contribuire alla sua attività.

2. La fondazione potrà disporre, altresì, del godimento dei beni immobili di proprietà regionale siti nell'area del villaggio minerario di Cogne, interessati dall'attività della fondazione, con le relative pertinenze, arredi e allestimenti, nonché di altri immobili regionali o di altri enti pubblici o di privati, concessi in comodato alla fondazione stessa per lo svolgimento delle sue finalità e dei suoi compiti.

3. Al fine di ottenere il contributo annuo regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 14, il bilancio preventivo della fondazione, corredato

da un dettagliato piano di attività redatto nel quadro di una più ampia programmazione triennale, e approvato dal Consiglio di amministrazione, deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno.

Articolo VI - Organi.

1. Sono organi della fondazione:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Revisore legale.

2. Gli organi, così come nominati in base alle disposizioni degli articoli seguenti, durano in carica cinque anni e comunque sino all'insediamento dei nuovi organi al fine di assicurare la piena funzionalità dell'ente.

Articolo VII - Presidente.

1. Il presidente della fondazione, scelto tra i membri del Consiglio di amministrazione della fondazione stessa, è nominato con il decreto del Presidente della Regione di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione.

2. Il presidente è il legale rappresentante della fondazione e la rappresenta anche in giudizio previa autorizzazione a resistere e ad agire data dal Consiglio di Amministrazione; egli coordina l'attività della fondazione, presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo e ne convoca le riunioni stabilendo l'ordine del giorno delle sedute.

Articolo VIII - Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione, che è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo, è costituito da un rappresentante per ogni singolo ente aderente alla fondazione. Il rappresentante della Regione deve essere un consigliere regionale, appartenente alla commissione consiliare competente in materia di aree naturali protette, designato dalla Giunta regionale.

2. I membri del Consiglio, designati dall'organo competente di ogni ente aderente alla fondazione, sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica cinque anni dalla data di nomina.

3. Il venir meno, per dimissioni, revoca e/o altra ragione di uno dei membri del Consiglio non comporta il venir meno dell'intero organo, ma soltanto la sostituzione del membro decaduto da parte dell'ente di appartenenza e la nomina del nuovo membro con decreto del Presidente della Regione.

4. Al Consiglio compete l'approvazione nonché le modificazioni, dello statuto, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. Le relative deliberazioni debbono essere trasmesse alla Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro adozione.

5. Il Consiglio, nella prima seduta utile dopo il proprio insediamento, nomina tra i propri componenti un vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

6. Al Consiglio spettano, altresì:

- la determinazione del contributo annuo dovuto dai soci aderenti, eventualmente diversificato in funzione di natura e capacità contributiva di ciascun socio;
- l'approvazione della dotazione organica della fondazione;
- l'approvazione delle proposte di convenzione;
- le deliberazioni sull'acquisto, anche a titolo gratuito, e la cessione di beni immobili, nonché quelle relative a costituzione e/o modifica di diritti reali sugli stessi;
- il compito di orientamento generale e di raccordo tra la fondazione ed i soci fondatori;
- la nomina e la revoca del direttore, la vigilanza sul suo operato, la verifica annuale degli obiettivi raggiunti dallo stesso, la fissazione del suo trattamento economico;
- il potere di indirizzo e di controllo sull'operato del Presidente, del Comitato esecutivo e del Direttore

7. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno; esso si riunisce, inoltre, in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Revisore legale.

8. Il Consiglio è convocato dal presidente. L'avviso di convocazione può essere trasmesso per lettera raccomandata oppure a mezzo telegramma oppure a mezzo telefax oppure per mezzo telematico, con avviso di ricevimento e comunque sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza.

9. Le riunioni del Consiglio sono valide se risulta presente la maggioranza dei consiglieri in carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono considerati presenti alla riunione anche se connessi in videoconferenza e/ o in teleconferenza.

10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni riguardanti la nomina del vice Presidente, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, le proposte di variazione dello statuto e le spese che vincolano il bilancio della fondazione per oltre un triennio sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

11. Nell'avviso di convocazione è indicato l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione ed è inoltre specificato se la seduta è ordinaria o straordinaria.

12. Delle sedute del Consiglio è redatto un verbale; i verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della seduta e sono conservati presso la sede dell'ente in ordine cronologico. I verbali delle riunioni sono inviati entro quindici giorni dalla riunione ai consiglieri in visione a mezzo di nota raccomandata oppure a mezzo telegramma oppure a mezzo telefax oppure per mezzo telematico, con avviso di ricevimento dandosi per approvati ove non pervengano osservazioni nei successivi quindici giorni rispetto al ricevimento.

13. Il Consiglio può darsi un Regolamento che disciplini dettagliatamente i propri lavori.

Articolo IX – Comitato esecutivo.

1. Il Comitato esecutivo, nominato dal Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile dopo il proprio insediamento, è composto:

a) dal presidente della fondazione che lo presiede;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;

bbis) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato;

c) da uno dei sindaci dei Comuni il cui territorio ricade nei confini del Parco nazionale Gran Paradiso a rotazione di norma annuale, o suo delegato;

d) dal direttore dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso, o suo delegato;

e) da un rappresentante degli altri enti, diversi da Regione, Comunità Montana, Comuni e Parco nazionale Gran Paradiso, che abbiano aderito alla fondazione, designato dai medesimi, o suo delegato.

2. I membri del Comitato esecutivo durano in carica sino a che è in carica il Consiglio di amministrazione che li ha nominati.

3. Il venir meno, per dimissioni, revoca e/o altra ragione di uno dei membri del Comitato esecutivo non comporta il venir meno dell'intero organo, ma soltanto la sostituzione del membro decaduto da parte dell'ente di appartenenza e la nomina del nuovo membro da parte del Consiglio di amministrazione.

4. Al Comitato esecutivo spettano i seguenti compiti:

a) approvazione della proposta di bilancio preventivo e del conto consuntivo, predisposti dal direttore, da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

b) gestione ordinaria e straordinaria della fondazione;

c) approvazione dell'organico del personale così come proposto dal direttore in funzione delle attività previste nel programma triennale;

d) autorizzazione al direttore ad effettuare spese di importo complessivo superiore al limite previsto nel Regolamento di contabilità; nel caso di spese inferiori a tale cifra vi è, comunque, l'obbligo di rendicontazione da parte del direttore in occasione della successiva riunione del Comitato.

5. Il Comitato esecutivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi presso la sede dell'ente o in altro luogo ritenuto idoneo ed opportuno da parte del presidente; esso si riunisce inoltre ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Comitato stesso.

6. Il Comitato esecutivo è convocato dal presidente, con lettera raccomandata oppure a mezzo telegramma oppure a mezzo telefax oppure per mezzo telematico, con avviso di ricevimento e comunque sempre almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso d'urgenza, con telegramma o fax inviato almeno ventiquattro ore prima.

7. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I componenti del Comitato esecutivo sono considerati presenti alla riunione anche se connessi in videoconferenza e/ o in teleconferenza.

8. Nell'avviso di convocazione sono indicati l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno e il luogo, la data e l'ora della convocazione.

9. Delle sedute del Comitato è redatto un verbale; i verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della seduta e sono conservati presso la sede dell'ente in ordine cronologico. I verbali delle riunioni sono inviati entro quindici giorni dalla riunione ai membri del Comitato esecutivo in visione a mezzo di nota raccomandata oppure a mezzo telegramma oppure a mezzo telefax oppure per mezzo telematico, con avviso di ricevimento dandosi per approvati ove non pervengano osservazioni nei successivi quindici giorni rispetto al ricevimento.

10. Il Comitato può darsi un Regolamento che disciplini dettagliatamente i propri lavori.

11. I membri del Comitato esecutivo partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Articolo X – Revisore legale.

1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile della fondazione spetta ad un Revisore legale nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e dura in carica cinque anni.

2. Al Revisore legale devono essere preventivamente sottoposti il bilancio preventivo, nonché le relative eventuali variazioni, e quello consuntivo della fondazione.

3. Il Revisore legale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo senza diritto di voto.

4. Al Revisore legale spetta il compenso stabilito dalla Giunta regionale all'atto della nomina.

5. Il Revisore legale invia annualmente, alla Giunta regionale una relazione, allegata al rendiconto, che illustra l'attività svolta.

Articolo XI – Direttore.

1. Il direttore della fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea;
- comprovata esperienza professionale;
- conoscenza della lingua francese.

Le modalità di selezione del direttore saranno definite dal Consiglio con l'approvazione di apposito Bando.

2. Il direttore della fondazione ha le seguenti competenze:

- a) la direzione degli uffici della fondazione con adozione delle decisioni necessarie per il loro migliore funzionamento;
- b) l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, non rientranti nella competenza del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Presidente, che impegnino la fondazione verso l'esterno, ivi compreso il potere di firma degli atti per dare attuazione alle deliberazioni del Comitato esecutivo.
- c) la gestione amministrativo-contabile;
- d) la predisposizione del bilancio di previsione, nonché delle relative eventuali variazioni e del bilancio consuntivo;
- e) l'elaborazione e l'attuazione del programma annuale delle attività e di quello pluriennale deliberato dal Consiglio di amministrazione;
- f) la direzione ed il coordinamento delle attività della fondazione;
- g) la proposizione agli organi della fondazione di iniziative e progetti preordinati allo sviluppo dell'attività dell'ente;
- h) l'adozione degli atti di amministrazione in esecuzione delle deliberazioni del Comitato esecutivo e di gestione del personale;

- i) l'applicazione del regolamento interno e la vigilanza sul rispetto dello stesso;
- j) la stipula di tutti i contratti necessari alla gestione amministrativa ed operativa dell'ente;
- k) la tenuta regolare dei libri relativi all'amministrazione.

3. Il direttore è responsabile nei confronti del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione della corretta e puntuale esecuzione del programma di attività e della gestione del personale della fondazione. Egli, in particolare, è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della fondazione, della quale è tenuto ad assicurare la conformità agli obiettivi fissati ed agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo senza diritto di voto. La sua partecipazione è esclusa in sede di verifica degli obiettivi da lui raggiunti.

5. Il rapporto di lavoro del direttore, è regolato da contratto di lavoro di diritto privato. I contenuti e le condizioni del contratto sono stabilite con deliberazione dal Consiglio di amministrazione.

6. In caso di brevi assenze o di impedimento del direttore, l'ordinaria amministrazione è garantita dal dipendente della fondazione in grado più elevato, su delega del direttore stesso; peraltro, ove l'assenza e/o l'impedimento del direttore pregiudichino il regolare funzionamento della fondazione il Consiglio di amministrazione può sospendere l'incarico nominando un sostituto temporaneo.

7. Il Consiglio può dichiarare la decadenza del direttore e addvenire alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) violazioni di legge e/o di regolamento;
- b) gravi irregolarità amministrative o contabili rilevate dal Revisore legale
- c) valutazione negativa dei risultati della gestione operata dal Consiglio di amministrazione;
- d) gravi fatti disciplinari.

8. In tali casi il Consiglio, nella stessa seduta in cui approva la risoluzione del contratto, dispone, sino alla nomina del nuovo direttore e per un periodo non superiore a sei mesi, l'assegnazione delle funzioni di direttore ad altro soggetto anche privo dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Il primo incarico di direttore verrà conferito alla scadenza del contratto in essere con il direttore in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto.

Articolo XII – Personale.

1. L'organico del personale della fondazione viene definito con deliberazione del Comitato esecutivo, sulla base delle necessità e compatibilmente con l'entrata in funzione delle diverse attività.
2. Le assunzioni del personale, sulla base dell'organico approvato, avvengono nel rispetto della normativa vigente.

Articolo XIII – Bilancio.

1. Il bilancio preventivo della fondazione deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro il mese di ottobre di ogni anno per l'anno successivo ed inviato, ai fini di cui all'art. 11 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 14 e successive modifiche, alla Giunta regionale per la concessione del previsto contributo annuale entro il 30 novembre di ogni anno.
2. Con il bilancio preventivo viene approvato anche un piano di attività e di programmazione di valenza triennale, che costituisce allegato al bilancio preventivo stesso.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di maggio dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce.
4. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo XIV – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Qualora le finalità di cui all'art. III non potessero più essere conseguite o divenissero di scarsa utilità, il patrimonio non fosse più sufficiente, ovvero il Consiglio di amministrazione deliberasse lo scioglimento a maggioranza dei tre quarti dei componenti, la fondazione si estingue.
2. La devoluzione del patrimonio avviene in conformità a quanto disposto dall'art. 31 del codice civile.
3. Per quanto non previsto dal presente statuto, si richiamano le norme e le leggi in materia.